



Roma, Li 25 febbraio 2021

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Report detassazione premi di produttività aggiornato a febbraio 2021

Si segnala la pubblicazione del Report sull'andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato a seguito del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività. Il Report contiene i dati aggiornati al 15 febbraio 2021 e si compone di due parti: la prima fornisce l'indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale; la seconda, invece, svolge il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Alla data di chiusura del Report, le dichiarazioni di conformità compilate, redatte secondo l'articolo 5 del Decreto, sono state 60.664. Più nello specifico, 8.208 dichiarazioni di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di esse, 6.124 sono riferite a contratti aziendali e 2.084 a contratti territoriali. Degli 8.208 contratti attivi, 6.429 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 4.974 di redditività, 3.849 di qualità, mentre 976 prevedono un piano di partecipazione e 4.692 prevedono misure di welfare aziendale. Riguardo alla distribuzione geografica, le dichiarazioni sono concentrate per il 77% al settentrione, per il 17% al centro e per il 6% al meridione. L'analisi per settore di attività economica conferma la tendenza consolidata nelle precedenti rilevazioni: quasi i due terzi delle dichiarazioni (il 58%) si riferiscono al comparto Servizi, seguono l'Industria con il 41% e l'Agricoltura con il restante 1%. Analizzando le dichiarazioni di conformità che si riferiscono ai contratti tuttora attivi, sono saliti a 2.013.134 i lavoratori beneficiari, (più 151.951 unità rispetto alla rilevazione di metà gennaio).

2. Risposta ad interpello n. 123 del 2021: precisazioni sui buoni pasto in favore dei lavoratori in smart working

Con la risposta ad interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al corretto trattamento fiscale cui sottoporre i servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto ai dipendenti che svolgono l'attività in modalità di "lavoro agile".

Nello specifico, il caso oggetto dell'istanza ha riguardato un ente bilaterale che aveva previsto, per tutta la durata del periodo emergenziale connesso al COVID-19, lo svolgimento della prestazione lavorative dei propri dipendenti in *smart working*; l'istante chiede se i buoni pasto assegnati ai "lavoratori agili" in sostituzione del servizio mensa concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente e se, in tal caso, in qualità di sostituto di imposta, sia tenuto a operare la relativa ritenuta d'acconto Irpef. L'ente ritiene che i buoni pasto erogati, in *smart working* come in presenza, non vadano sottoposti a ritenuta d'acconto perché non rappresentano, salvo eccezioni, una parte della retribuzione corrisposta al lavoratore ma rientrano tra i servizi sostitutivi della mensa e in quanto tali parzialmente esenti, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lettera c) Tuir). L'Agenzia delle entrate condivide la soluzione prospettata

dall'istante, argomentando la risposta a partire proprio dall'ultima disposizione menzionata dall'istante stesso. La norma esenta dall'imposta sui redditi, per intero o in parte, la somministrazione diretta (anche tramite terzi) dei pasti, o anche le indennità o le prestazioni sostitutive della mensa come i buoni pasto, esenti fino a 4 euro giornalieri se cartacei, fino a 8 euro se elettronici.

La prestazione di servizi sostitutivi di mensa, sotto forma di buoni pasto, ha rilevanza reddituale. Nello specifico, l'art. 4 del decreto Mise n. 122/2017, prevede che i buoni pasto: *a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione; c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.*

Dalla lettura della norma emerge che i buoni pasto possono essere corrisposti con molta elasticità, infatti il datore può assegnarli ai dipendenti assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale e anche se l'articolazione dell'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo. L'Agenzia precisa che pur non essendo la disposizione riportata dall'articolo 4 del Dm n. 122/2017 di natura tributaria, essa assume rilevanza fiscale dal momento in cui fa riferimento alle stesse prestazioni sostitutive del servizio mensa, considerate esenti dall'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir.

In aggiunta, è osservato che la mancanza di vincoli alla possibilità di erogare buoni pasto da parte del datore di lavoro, fa ritenere che, a prescindere dall'orario e dalle modalità di lavoro attuate, a tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa possa essere applicato il regime di parziale imponibilità previsto dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 51 del Tuir. Ritornando al caso in esame, quindi, i *ticket* non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di conseguenza l'istante non deve operare alcuna ritenuta alla fonte Irpef sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8 euro se elettronici, anche se erogati a lavoratori in *smart working*.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA